

codice		Tipo immobile	Riferimento alla normativa	Testo e/o annotazioni
Abitazioni principali individuate dalla legge	10	Abitazione principale	articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	<i>Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.</i>
	11	Abitazione cittadini italiani residenti all'estero	articolo 1, comma 4,ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75	<i>per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata</i>
	12	Fabbricati utilizzati quali abitazione principale	articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556	<i>La disciplina dell'abitazione principale si applica "anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari"</i>
	13	Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale	articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo)	<i>Nell'ambito dell'autonomia regolamentare in materia di ICI, ciascun comune può stabilire ulteriori forme agevolative per le abitazioni principali possedute ed utilizzate da categorie (da individuare preventivamente nel regolamento) di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.</i>
	14	Abitazioni principali recuperate	Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449	<i>I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.</i>
Abitazioni per regolamento	15	Abitazione (principale) anziani o disabili	articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662	<i>I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata</i>
	16	Abitazione (principale) in uso gratuito a parenti	Articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446	<i>Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:.....e) considerare abitazioni principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;</i>
	17	Pertinenze abitazione principale	articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488	<i>Se non diversamente disposto dal regolamento comunale, la disciplina dell'abitazione principale si applica anche alle relative pertinenze.</i>
Altri fabbricati	20	Fabbricati ordinari	articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	<i>Categoria residuale relativa ai fabbricati diversi dalle "abitazioni principali" e da quelli indicati successivamente</i>
	21	Abitazioni locate	articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556 e articolo 4 L. 9.12.1998, N. 431	<i>Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, N. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille,per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.</i>
	22	Abitazioni non locate	articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	<i>L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;</i>
	23	Abitazioni a disposizione	articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	
	24	Fabbricati posseduti da imprese e non venduti	articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	<i>L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.</i>
	25	Fabbricati categoria D	Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	<i>"Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione...secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 del D.L. 11.7.92, n. 333 (in sostanza, in base alle scritture contabili)</i>
	26	Fabbricati recuperati	Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449	<i>I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.</i>
Aree edificabili	31	Aree edificabili	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	<i>per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.</i>
	32	Aree edificabili in corso di edificazione	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	<i>Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</i>
	33	Aree edificabili oggetto di interventi di recupero	Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449	<i>I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.</i>
Terreni agricoli	41	Terreni agricoli	articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	
	42	Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	<i>per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile</i>
	43	Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	
	51	Enti senza scopo di lucro ("ONLUS")	articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97	<i>Agevolazione soggettiva I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.</i>